



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

All'Istituto Marangoni di Milano
PEC istitutomarangoni@pec.istitutomarangoni.com

OGGETTO: Statuto dell'Istituto MARANGONI di Milano.

In relazione alle modifiche statutarie indicate in oggetto, trasmesse con nota PEC del 31 marzo 2025, acquisita al prot AOODGFIS n. 4266 in pari data, lo scrivente ufficio, per quanto di competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lett. c), del d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164, comunica che, all'esito dell'istruttoria, non si hanno osservazioni da formulare.

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
dott. Marco Coccimiglio



Firmato digitalmente da
COCCIMIGLIO MARCO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA

ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE

È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione

"ISTITUTO MARANGONI S.R.L."

ARTICOLO 2 SEDE

La società ha sede in Milano.

La società può istituire o sopprimere sedi secondarie, agenzie e rappresentanze in Italia e all'estero.

ARTICOLO 3 OGGETTO

La società ha per oggetto l'attività di formazione, ricerca e produzione nel settore moda, del design, delle arti e la gestione e l'amministrazione di istituzioni ed enti di alta formazione professionale.

La società potrà operare autonomamente o in collaborazione con altri enti e agirà nel rispetto dei principi di cui alle leggi vigenti in materia di istituzioni private che rilasciano titoli di studio con valore legale.

Ai fini del conseguimento dello scopo sociale, la società potrà:

(a) organizzare corsi di formazione nel settore della moda, del design e dell'arte;

(b) organizzare corsi di formazione e di specializzazione tecnica e superiore di qualsiasi ambito disciplinare;

(c) organizzare corsi per studenti provenienti da Università o Accademie straniere mediante la stipula di apposite convenzioni, anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private;

(d) organizzare attività di informazione e orientamento alle scelte formative e all'inserimento professionale, compresa l'organizzazione di stage e tirocini formativi in Italia e all'estero;

(e) organizzare attività sportive, culturali ed eventi;

(f) organizzare e gestire l'esercizio di giornali, riviste ed attività editoriali, librerie anche multimediali tra le quali anche ma non esclusivamente le attività di:

- ideazione, realizzazione, edizione, pubblicazione, diffusione e commercializzazione di libri, opuscoli, giornali, riviste, periodici, manuali, brochure e più in generale di prodotti grafici ed editoriali, su supporto cartaceo, informatico, elettronico ed ottico, con esclusione della pubblicazione ed edizione di giornali quotidiani;

- creazione, realizzazione, produzione, pubblicazione ed edizione, di supporti fonografici, discografici, video-clips ed opere musicali, da diffondersi presso il pubblico mediante applicazione di tutte le forme tecnologiche conosciute o che, in futuro, potrebbero essere utilizzate allo scopo;

(g) organizzare spettacoli ricreativi e culturali, nonché mostre d'arte, eventi di moda, fashion show ed eventi e progetti speciali per aziende;

(h) diffondere materiale scolastico di propaganda;

(j) commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio di articoli di vestiario, di prodotti tessili, di prodotti per l'arredamento della casa, di calzature ed articoli in pelle e in cuoio ed accessori relativi, di mobili e arredamento, di articoli casalinghi, di articoli per la pulizia e l'igiene della casa e della persona, di accessori di abbigliamento e biancheria intima,

di articoli di pelletteria e da viaggio, di gadgets vari nonché di altri prodotti da regalo, di articoli di cancelleria e cartoleria, di articoli di chincaglieria e bigiotteria e giocattoli, di articoli decorativi di arredamento.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà concedere avalli, fidejussioni e garanzie per obbligazioni e debiti di terzi anche non soci, nonché assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, con esclusione delle attività riservate alle società di intermediazione finanziaria e delle operazioni finanziarie esercitate nei confronti del pubblico.

ARTICOLO 4 DURATA

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

ARTICOLO 5 RAPPORTI CON LA SOCIETA'

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal registro delle imprese.

In caso di variazione delle persone dei soci, della misura della partecipazione spettante a ciascuno, dei versamenti fatti sulle partecipazioni, del domicilio e degli indirizzi telefax e di posta elettronica, i soci sono tenuti a darne pronta comunicazione all'organo amministrativo.

CAPITALE E PARTECIPAZIONI

ARTICOLO 6 CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro **120.000,00 (centoventimila virgola zero zero)**, diviso in quote ai sensi di legge.

Nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto, il capitale sociale può essere aumentato con offerta di nuove partecipazioni a terzi.

Il capitale può essere aumentato, anche con emissione di quote aventi diritti diversi da quelle in circolazione, con delibera dell'assemblea dei soci, la quale può delegare al consiglio di amministrazione i poteri necessari per realizzarlo, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

Il capitale sociale può essere ridotto per perdite pur in mancanza di previo deposito rispetto all'assemblea della situazione patrimoniale presso la sede della società.

ARTICOLO 7 CONFERIMENTI E FINANZIAMENTI

Possono essere conferite tutte le entità suscettibili di valutazione economica consentite dalla legge.

Con il consenso di tutti i soci la società può assegnare partecipazioni non proporzionali ai conferimenti effettuati sia in sede di costituzione, sia in occasione di successivi aumenti del capitale sociale.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o ad altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2467 c.c.

La società, con decisione assembleare dei soci, può emettere titoli di debito alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge.

ARTICOLO 8 PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sociali rappresentano una quota del capitale e sono divisibili.

Il trasferimento di partecipazioni, di parte di esse e di diritti di sottoscrizione, nonché il trasferimento o la costituzione di diritti reali sulle medesime, devono avvenire con l'osservanza delle seguenti disposizioni. —

In caso di alienazione della partecipazione, di parte di essa o del diritto di sottoscrizione, nonché di trasferimento o costituzione di diritti reali sulla medesima, a titolo oneroso o gratuito, spetta a ciascun socio il diritto di prelazione, in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta e con diritto di accrescimento per la parte eventualmente non acquistata dagli altri. Qualora l'alienazione sia prevista verso un corrispettivo diverso dal denaro, i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono versare il medesimo corrispettivo, se fungibile, ovvero una somma di denaro di pari valore, se infungibile. Qualora l'alienazione sia a titolo gratuito, i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono corrispondere una somma di denaro corrispondente al valore della partecipazione. La determinazione del valore del corrispettivo infungibile o della partecipazione è effettuata d'accordo tra le parti, ovvero da un arbitratore ai sensi dell'articolo 1349 c.c., sulla base dei criteri previsti dalla legge pro tempore vigente, designato d'accordo tra le parti ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del luogo ove ha sede la società. —

I limiti alla circolazione delle partecipazioni di cui sopra operano secondo le seguenti modalità: —

- il socio che intenda alienare la sua partecipazione, parte di essa o il suo diritto di sottoscrizione, nonché trasferire o costituire diritti reali sulla medesima deve darne comunicazione all'organo amministrativo e agli altri soci, indicando l'ammontare della partecipazione, il corrispettivo offerto e i dati identificativi dell'offerente; —

- entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, i soci devono esercitare i diritti loro spettanti, ovvero rinunciarvi; —

- qualora il socio alienante non riceva alcuna comunicazione entro trenta giorni dalla data in cui gli altri soci e l'organo amministrativo hanno ricevuto la sua prima comunicazione, troverà applicazione la disciplina del gradimento di cui infra; —

- i soci che esercitano il diritto di prelazione devono contestualmente impegnarsi a versare il corrispettivo relativo alla partecipazione o al diritto di sottoscrizione di loro spettanza, nonché, se intendono avvalersi del diritto proporzionale di accrescimento, anche della partecipazione o del diritto di sottoscrizione eventualmente inoptato dagli altri soci; nei successivi trenta giorni, le parti sono obbligate ad effettuare la cessione della partecipazione o del diritto di sottoscrizione, nei modi e nelle forme previste dalla legge; —

- tutte le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata. I trasferimenti e gli atti in violazione delle presenti disposizioni sono inefficaci nei confronti della società e i soci lesi hanno il diritto di riscattare dai terzi le partecipazioni acquistate alle medesime condizioni. —

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi: —

- * in caso di alienazione in favore di soci, del coniuge o di parenti in linea retta del socio alienante; —

- * in caso di intestazione o reintestazione fiduciaria; —

* in caso di cessione a società controllanti, controllate e collegate.

ARTICOLO 9 RECESSO

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. Il recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata spediti alla società. Salve le ipotesi in cui il diritto di recesso non dipenda dal verificarsi di una specifica causa, la spedizione della raccomandata deve avvenire, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti: (a) dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che ne è causa; (b) dal momento in cui il socio ha avuto conoscenza della causa di recesso, se la specifica causa non consiste in una deliberazione.

Fatto salvo quanto disposto dalla legge, non vi sono cause convenzionali di recesso.

ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI

ARTICOLO 10 CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

La convocazione dell'assemblea è effettuata con avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al domicilio risultante dal registro delle imprese. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo, e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in un paese dell'Unione Europea, nel Regno Unito o negli Stati Uniti d'America.

L'organo amministrativo nell'avviso di convocazione può stabilire che la riunione si tenga esclusivamente con modalità telematiche remote, ovvero può stabilire che si tenga sia presso un luogo fisico, nei limiti di cui al precedente paragrafo, sia con modalità telematiche remote.

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa validamente costituita in presenza delle condizioni richieste dalla legge pro tempore vigente.

ARTICOLO 11 INTERVENTO E VOTO

Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro che risultano legittimati in base alle condizioni richieste dalla legge pro tempore vigente.

Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare, anche da un non socio, purché con delega rilasciata per iscritto.

L'assemblea può svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia presente il segretario verbalizzante o il notaio nel luogo indicato nell'avviso di convocazione;

b) che sia consentito al Presidente o al segretario verbalizzante o al notaio di accertare l'identità degli intervenuti;

c) che sia consentito al presidente della riunione di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

d) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

e) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il diritto di voto spetta ai soci nella misura prevista dalla legge.

ARTICOLO 12 PRESIDENTE E VERBALIZZAZIONE

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, da una persona designata dall'assemblea stessa.

Delle riunioni assembleari si redige un verbale a cura del segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto da lui stesso oltre che dal presidente.

Nei casi di legge e quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

ARTICOLO 13 CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; (b) ad ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli amministratori e il/i componente/i dell'organo di controllo, se nominato/i, siano informati della decisione da assumere; (c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta; (d) sia rispettato il diritto, in quanto spettante agli amministratori ed ai soci in virtù dell'art. 2479 c.c., di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.

ARTICOLO 14 MAGGIORANZE

Fermo restando quanto inderogabilmente previsto dalla legge con riguardo a specifiche decisioni, le deliberazioni assembleari e le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

ARTICOLO 15 ORGANI DELL'ISTITUTO MARANGONI

Fermo restando quanto previsto dal codice civile e da ogni eventuale ulteriore norma di legge con riferimento alla disciplina applicabile alle società a responsabilità limitata, la società, considerata la specifica attività didattica svolta, istituisce per rispettare la specifica disciplina di settore gli organi di seguito individuati che rispondono a precise disposizioni normative e che sono richiesti ad Istituto Marangoni ai fini del relativo accreditamento ministeriale:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo se nominato;
- il Direttore Accademico;
- Il Direttore Amministrativo;
- il Direttore didattico di Sede;
- il Direttore di Corso;
- il Consiglio Accademico;
- il Consiglio di Dipartimento;
- il Nucleo di Valutazione;

- il Presidio della Qualità; _____
- il Collegio dei Professori; _____
- la Consulta degli Studenti. _____

ARTICOLO 16 DISPOSIZIONI COMUNI AGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori possono essere non soci, sono rieleggibili e sono assoggettati al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c. _____

Essi decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge pro tempore vigente o dallo statuto. _____

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea dei soci che provvederà alla sostituzione definitiva. Gli amministratori nominati dall'assemblea dei soci durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti. _____

Qualora venga a mancare almeno la metà degli amministratori componenti il consiglio in carica cessano tutti gli amministratori. Gli amministratori rimasti in carica provvedono affinché i soci possano nominare i nuovi amministratori. _____

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. _____

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un compenso annuale in misura fissa, ovvero in misura proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. _____

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina. _____

ARTICOLO 17 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Istituto Marangoni è amministrato da un consiglio di amministrazione composto da cinque o più membri. _____

Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea per il periodo determinato dai soci o a tempo indeterminato e sono rieleggibili. _____

Devono far parte obbligatoriamente del consiglio di amministrazione il Direttore Accademico e almeno un docente strutturato a tempo indeterminato nell'Istituto Marangoni. _____

Al consiglio di amministrazione, quando sono trattati argomenti di preminente interesse degli studenti, partecipa anche il Presidente della Consulta degli Studenti, senza diritto di voto. _____

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto disposto dalla legge e dal presente statuto. _____

Il consiglio può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori delegati, fissandone i poteri; non possono essere delegate le seguenti operazioni: _____

- la redazione del bilancio; _____
- la facoltà di aumentare il capitale; _____
- le delibere relative alla riduzione del capitale per perdite; _____
- la redazione di progetti di fusione e di scissione. _____

Il Consiglio di amministrazione determina, con propri regolamenti, in _____

conformità alla vigente normativa e al presente statuto, disposizioni di carattere organizzativo e funzionale e, in particolare:

a) il regolamento didattico che disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi didattici e l'articolazione di tutte le attività formative ivi incluse le modalità di gestione dei tirocini curriculari, degli esami finali di profitto e delle tesi;

b) i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità che disciplinano le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. - Il Consiglio di amministrazione, attraverso il regolamento generale e nel rispetto delle disposizioni di legge, disciplina:

a) l'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle strutture amministrative, didattiche, di ricerca e di servizio e dei relativi organi, in correlazione alle specifiche attività formative e scientifiche, nonché alla conservazione, all'incremento ed alla utilizzazione del proprio patrimonio artistico;

b) lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, nonché della correlata attività di produzione;

c) modalità e criteri di valutazione dei risultati didattici e scientifici, nonché dell'attività complessiva dell'istituzione;

d) la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio;

e) modalità e procedure per le intese programmatiche, e le convenzioni finalizzate ad incentivare sinergie con altri enti ed organismi pubblici e privati, anche stranieri;

f) la rappresentanza degli studenti negli organi di governo;

g) l'organo competente per i procedimenti disciplinari in conformità alla normativa vigente.

Sono di esclusiva competenza dell'assemblea l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili, la copertura delle perdite, la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina e la revoca del/dei componente/i dell'organo di controllo o del revisore, il loro compenso, la nomina e la revoca dei liquidatori, le modificazioni dello statuto, l'emissione di titoli di debito.

In ogni caso sono di competenza dell'assemblea le delibere relative alle seguenti operazioni:

- l'approvazione o la modifica in maniera sostanziale del piano industriale e del budget annuale;

- attivare garanzie di qualsiasi genere di importo rilevante e al di fuori del normale ambito di attività;

- qualsiasi distribuzione di riserve, aumenti di capitale o rimborso di finanziamenti;

- stipulare, assumere, nominare e licenziare dirigenti nonché determinare la remunerazione o i benefit ed il trattamento pensionistico dei dirigenti stessi;

- stipulare e modificare o risolvere qualsiasi piano/accordo di opzione, di partecipazione azionaria eventualmente emesso anche a livello di Gruppo a favore di dipendenti e/o e collaboratori avente per oggetto incentivi legati alla redditività aziendale;

- stipulare e concludere contratti di acquisto o di vendita di beni (incluse società, entità o attività) il cui valore complessivo superi Euro 2.000.000 con l'eccezione dei contratti relativi agli investimenti compresi nel budget o nel piano industriale comunque precedentemente approvati;

- stipula di contratti di finanziamento passivi al di fuori del normale ambito di attività commerciale il cui valore complessivo superi Euro 5.000.000 o la concessione di qualsiasi garanzia al di fuori del normale ambito di attività commerciale e non inclusi nel budget o nel piano industriale comunque precedentemente approvati;
- eventuali investimenti il cui valore complessivo superi Euro 1.000.000 non inclusi nel budget o nel piano industriale comunque precedentemente approvati;
- qualsiasi cambiamento sostanziale nelle politiche contabili adottate dal Gruppo;
- stipulare, risolvere o modificare accordi rilevanti di joint ventures e/o ad alleanze di qualsiasi natura;
- partecipare ad operazioni rilevanti incluse fusioni, scissioni, ristrutturazioni, scioglimento, liquidazione o operazioni analoghe;
- qualsiasi decisione relativa ad un processo di quotazione su mercati regolamentati;
- qualsiasi decisione relativa ad un processo di ammissione a procedure concorsuali;
- stipulare eventuali contratti o accordi in cui le parti siano, direttamente o indirettamente, la Società, da un lato, e qualsiasi socio diretto o indiretto della Società stessa o qualsiasi parte correlata di tale socio, dall'altro;
- l'avvio di qualsiasi procedimento, o la conclusione di qualsiasi accordo transattivo sia in qualità di attore o convenuto, il cui valore complessivo superi Euro 1.000.000;
- l'apertura o la chiusura di Istituti didattici;

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente il vicepresidente.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene con avviso spedito a tutti gli amministratori e al/ai componente/i dell'organo di controllo, se nominato/i, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo, e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in un paese dell'Unione Europea, nel Regno Unito o negli Stati Uniti d'America.

L'organo amministrativo nell'avviso di convocazione può stabilire che la riunione si tenga esclusivamente con modalità telematiche remote, ovvero può stabilire che si tenga sia presso un luogo fisico, nei limiti di cui al precedente paragrafo, sia con modalità telematiche remote.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed il/i componente/i dell'organo di controllo, se nominato/i.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che sia presente il segretario verbalizzante o il notaio nel luogo indicato nell'avviso di convocazione; b) che sia consentito

al Presidente o al segretario verbalizzante o al notaio di accertare l'identità degli intervenuti; c) che sia consentito al presidente della riunione di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione; d) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della riunione si redige a cura del segretario un verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che: (a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; (b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, da parte della maggioranza degli amministratori in carica; (c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della società la relativa documentazione; (d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema di funzionamento del consiglio di amministrazione, si applicano le norme dettate in tema di società per azioni, in quanto compatibili.

ARTICOLO 18 RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società spetta, al presidente del consiglio di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai singoli consiglieri delegati, al Direttore Accademico (che è componente dell'organo amministrativo ai sensi del precedente articolo 17) secondo quanto precisato al successivo articolo 20, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ARTICOLO 19 DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Il Direttore Amministrativo è responsabile della definizione e implementazione degli obiettivi di sviluppo, coerentemente alla mission, alla vision, ai valori e agli standard qualitativi di Istituto Marangoni, della performance complessiva delle scuole, della supervisione e del miglioramento continuo di tutti i processi.

ARTICOLO 20 IL DIRETTORE ACCADEMICO

Il Direttore Accademico viene nominato dal Consiglio di Amministrazione acquisito preventivamente il parere del Consiglio Accademico.

Il Direttore Accademico viene selezionato fra figure in possesso di requisiti di comprovata professionalità già operanti all'interno dell'istituzione o

esterne che abbiano competenza specifica nel campo del design, della moda e dell'arte ed aree ad esse affini e complementari, con esperienza specifica di progettazione e gestione di percorsi di alta formazione nel settore ovvero esperienza di direzione, in strutture accademiche o universitarie. Costituisce requisito preferenziale la comprovata attività di docenza presso l'istituzione stessa o presso istituzioni accademiche operanti negli ambiti della moda, del design e dell'arte.

Il Direttore Accademico è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'istituzione e ne ha la rappresentanza istituzionale e legale in ordine alle collaborazioni e alle attività che riguardano la didattica, dei processi di accreditamento atti alla richiesta di autorizzazione di rilascio di titoli accademici, previa approvazione del consiglio di amministrazione, delle procedure di reclutamento dei docenti, della ricerca, della terza missione, delle sperimentazioni e della produzione. Convoca e presiede il consiglio accademico.

Qualora selezionato tra i docenti attivi all'interno dell'istituzione il Direttore Accademico può essere esonerato dagli obblighi didattici, a fronte di esplicita richiesta e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Accademico.

Il Direttore Accademico è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.

Il Direttore Accademico inoltre:

- a) convoca e presiede il Consiglio Accademico del quale stabilisce l'ordine del giorno;
- b) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto riguardanti le materie di sua competenza; può, in accordo col Presidente, stipulare convenzioni, ai sensi di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione e nei limiti delle disponibilità di bilancio vincolate allo specifico fine.
- c) definisce, sentito il parere del Consiglio Accademico, l'organizzazione della didattica e vigila sulla sua osservanza;
- d) nomina, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione sulla copertura finanziaria, consulenti esterni per la ricerca e la didattica qualora non vi si possa far fronte tramite le strutture dell'Istituto;
- e) provvede, in casi di particolare e comprovata urgenza e necessità in via provvisoria a adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Accademico da sottoporre alla ratifica del successivo Consiglio Accademico.

ARTICOLO 21 DIRETTORE DIDATTICO DI SEDE E DIRETTORE DI CORSO

Il Direttore Didattico di Sede è responsabile dell'andamento didattico, artistico, scientifico di una scuola o di un dipartimento. Il Direttore di Corso è responsabile dell'andamento didattico, artistico, scientifico di un singolo corso o di più corsi afferenti alla medesima tematica o area disciplinare; il Direttore di Corso riferisce direttamente al Direttore Didattico di Sede.

Il Direttore Didattico di sede e il Direttore di Corso sono selezionati fra figure professionali di comprovata esperienza, interne o esterne all'istituzione, che abbiano competenza specifica nel campo del design, della moda e dell'arte ed aree ad esse affini e complementari, con pregressa esperienza professionale o di progettazione di percorsi di alta formazione nel settore ovvero esperienza di docenza o coordinamento in strutture operanti nel settore.

Il Direttore Didattico di sede e il Direttore di Corso partecipano di diritto al Consiglio Accademico.

ARTICOLO 22 CONSIGLIO ACCADEMICO

Il Consiglio Accademico è composto da minimo 9 componenti, fino ad un massimo di 13 componenti. Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore Didattico che lo presiede:

- a) il Direttore Didattico di ogni Sede, ove nominato;
- b) minimo 3 rappresentanti dei Direttori di Corso eletti dai Direttori dei Corsi afferenti alle scuole e ai dipartimenti;
- c) almeno un docente eletto dal corpo docente;
- d) il Presidente in carica della Consulta degli Studenti.

Il Consiglio Accademico svolge le seguenti funzioni:

- a) coordina e coadiuva il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
- b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
- c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
- d) delibera il regolamento didattico di istituto e i regolamenti didattici dei corsi;
- e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti;
- f) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente statuto al consiglio di amministrazione.

In caso di parità di voti, il voto del Direttore Accademico ha valore doppio.

ARTICOLO 23 COLLEGIO DEI DOCENTI

Il collegio dei docenti è composto dal Direttore Accademico, che lo presiede, dal Direttore Didattico e da tutti i docenti in servizio presso l'istituzione. Esso svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico, fornendo pareri in ordine alle linee di indirizzo rispetto all'attività didattica, scientifica, di ricerca e produzione artistica dei Dipartimenti. Esso viene convocato, di norma, almeno una volta ogni anno accademico.

ARTICOLO 24 CONSULTA DEGLI STUDENTI

La Consulta degli Studenti è composta da almeno 5 studenti eletti, ivi inclusi il Presidente e il Segretario. Il Presidente della Consulta partecipa al Consiglio Accademico in relazione a specifici punti dell'ordine del giorno. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

Il mandato della Consulta degli Studenti ha durata triennale.

Il Consiglio Accademico e il Direttore assicurano i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della consulta.

ARTICOLO 25 PRESIDIO DELLA QUALITÀ

Il Presidio della Qualità è nominato dal Consiglio Accademico ed è composto da figure interne all'istituzione in possesso delle conoscenze e competenze necessarie ad avviare e gestire efficaci processi di assicurazione e monitoraggio della qualità. Le funzioni e le specifiche attività del Presidio sono disciplinate da specifico regolamento. Il numero dei membri previsto è di minimo 10 componenti. Fanno parte del Presidio della Qualità, oltre al

Direttore Accademico che lo presiede: _____

a. i Direttori Didattici di Sede; _____

b. i Direttori Amministrativi; _____

c. 3 rappresentanti dei Direttori di Corso; _____

d. eventuali esperti esterni di comprovata qualificazione nel monitoraggio della qualità. _____

Su invito del Presidio della Qualità e a solo scopo consultivo in relazione a specifiche tematiche, possono partecipare alle attività e alle riunioni del Presidio il Presidente della Consulta degli Studenti, docenti o rappresentanti di uffici afferenti all'organizzazione amministrativa. _____

Il Presidio della Qualità: _____

a) Promuove e diffonde la cultura della qualità e del miglioramento continuo attraverso un'attiva opera di sensibilizzazione e coinvolgimento di tutte le componenti della comunità accademica; _____

b) Svolge funzioni di consulenza agli organi Accademici sulle tematiche inerenti all'assicurazione della qualità; _____

c) Indirizza, coordina e monitora i processi di assicurazione della qualità che riguardano i dipartimenti e i corsi di studio; _____

d) Definisce/implementa strumenti efficaci per il monitoraggio e la valutazione della qualità; _____

e) Assicura il flusso informativo interno tra le strutture interessate, nonché all'esterno nei confronti del Ministero dell'Università e della Ricerca e degli organi ministeriali deputati alla valutazione della qualità; _____

f) Promuove e assicura lo scambio di informazioni con il Nucleo di Valutazione; _____

g) Predispose annualmente una relazione sull'attività svolta da inoltrare al Nucleo di Valutazione, al Consiglio Accademico e al Presidente; _____

h) Collabora alle attività in preparazione e a seguito delle visite di Accreditamento periodico delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV). _____

ARTICOLO 26 NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il Nucleo di Valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, acquisiti i pareri e le eventuali proposte del Direttore e del Consiglio Accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, in maggioranza scelti fra esperti esterni, eventualmente anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione. Al Nucleo di Valutazione è garantita l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. _____

Il mandato del Nucleo di Valutazione ha durata triennale. _____

Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati complessivi dell'istituzione agli obiettivi. In particolare: _____

a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse; _____

b) redige – recependo anche le informazioni condivise dalla Commissione della Qualità, nonché dal Direttore Accademico, dalla Consulta degli Studenti, dai Direttori Didattici e dagli uffici afferenti all'organizzazione amministrativa – una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento

dell'istituzione in ottemperanza alle indicazioni ministeriali; la relazione costituisce il quadro di riferimento per la valutazione complessiva del buon funzionamento dell'Istituzione;

c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).

ARTICOLO 27 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

In presenza delle condizioni che ne rendono obbligatoria la nomina o comunque qualora lo decidano i soci, la società nomina un organo di controllo monocratico o collegiale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, ovvero un revisore o una società di revisione, ai sensi dell'articolo 2477 c.c., secondo quanto stabilito dalla legge pro tempore vigente.

All'organo di controllo monocratico o collegiale, sia in caso di nomina volontaria, sia in caso di nomina obbligatoria, si applicano le disposizioni previste per la società per azioni.

Ove opportuno e nei limiti della compatibilità le riunioni, in caso di organo collegiale, possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto previsto nel presente statuto, in tema di riunioni collegiali.

ARTICOLO 28 INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

Fermo restando le norme imperative previste per legge a tutela di organi/cariche indipendenti (per esempio l'organo di controllo, il revisore o la società di revisione), chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze degli organi di cui è membro, per elezione o nomina, senza giustificato motivo, decade dal mandato di cui è investito, previa valutazione e delibera dell'organo di cui è componente. Fermo restando le norme imperative previste per legge a tutela di organi/cariche indipendenti (per esempio l'organo di controllo, il revisore o la società di revisione) qualsiasi carica determinata nel presente statuto può essere revocata dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 29 NORME PER IL RECLUTAMENTO

Gli incarichi di insegnamento sono attribuiti annualmente, salvo deroghe stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, mediante contratto di diritto privato e previa valutazione dei titoli degli aventi diritto.

La selezione avviene tramite apposito avviso di selezione, di cui viene data evidenza sul sito tramite bando.

ARTICOLO 30 RECLUTAMENTO DEI DOCENTI

Il Direttore di Corso, in accordo con il Direttore Didattico, per procedere alla valutazione dei candidati opera secondo il Regolamento in vigore che prevede la pubblicazione del bando sul sito. Per valutare il curriculum complessivo e le attività artistico-culturali e/o le pubblicazioni scientifiche del docente si terrà in considerazione, in relazione alla specificità delle singole aree, i seguenti criteri:

- a. i titoli di studio al fine dell'insegnamento;
- b. laurea o diploma accademico o percorso di formazione post-diploma triennale con documentata esperienza professionale quinquennale;
- c. originalità e innovatività della produzione artistico- culturale e/o scientifica e rigore metodologico;
- d. apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;

- e. congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore disciplinare artistico- culturale e/o scientifico per il quale è richiesta la docenza ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendono;
- f. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- g. continuità temporale della produzione artistico-culturale o scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare;
- h. attitudini alla trasmissione del proprio sapere e del proprio saper fare.
- Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni:
- a. l'attività didattica svolta anche all'estero;
- b. i servizi prestati nelle accademie, negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;
- c. l'attività di docenza, di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- d. l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di lavoro e di ricerca;
- e. il coordinamento di iniziative in campo didattico artistico- culturale e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

BILANCIO-UTILI-SCIoglimento

ARTICOLO 31 ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 30 giugno di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni da tale data, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 2364, secondo comma, c.c.

ARTICOLO 32 UTILI E DIVIDENDI

Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso.

ARTICOLO 33 REGOLAMENTI

L'Istituto Marangoni approva, con decisione dei soci, un Regolamento organizzativo e un Regolamento didattico, al fine di disciplinare le regole organizzative e didattiche per assicurare l'eccellenza dell'attività formativa dell'Istituto.

Il Regolamento organizzativo recepisce gli organi e le figure societarie attualmente esistenti ai sensi di legge e di statuto e istituisce le figure e le entità di seguito riportate destinate ad operare in ambito didattico e formativo:

- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione
- il Direttore Accademico
- Il Direttore Amministrativo
- il Direttore didattico di Sede
- il Direttore di Corso
- il Consiglio Accademico
- il Consiglio di Dipartimento
- il Nucleo di Valutazione
- il Presidio della Qualità
- il Collegio dei Professori

- il Consiglio di Corso
- la Consulta degli Studenti.

Il Regolamento organizzativo disciplina la funzione, le competenze, la composizione, la nomina e la revoca, di ciascuna figura ed entità.

Il Regolamento didattico disciplina gli ordinamenti didattici, il piano formativo delle attività didattiche e le connesse attività di ricerca e produzione artistica.

I Regolamenti sono redatti con l'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti e sono costantemente aggiornati nel tempo, secondo quanto necessario per consentire all'Istituto Marangoni di conseguire attestati e riconoscimenti di qualunque natura previsti dalla normativa di settore da parte di Autorità Pubbliche e Private.

ARTICOLO 34 SCIoglimento

In caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri con applicazione delle disposizioni previste dalla legge.

F.to Lorenzo Stucchi Notaio

istitutomarangoni
STATUTO DI AUTONOMIA

Ai sensi della legge 21 dicembre 1999 n.508 (GU n.2 del 4 gennaio 2000) e del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.

INDICE

TITOLO I.....	3
Art. 1 - Principi generali.....	3
Art. 2 - Ordinamento della didattica.	3
Art. 3 - Natura giuridica	3
TITOLO II - ELENCO E FUNZIONE DEGLI ORGANI	3
Art. 4 - Organi dell'Istituto	3
Art. 5 - Il Presidente	3
Art. 6 - Il Consiglio di Amministrazione	3
Art. 7 – Il Revisore Unico.....	3
Art. 8 - Il Direttore.....	3
Art. 9 - Il Direttore Didattico	3
Art. 10 - Consiglio Accademico	3
Art. 11 - Collegio dei docenti	3
Art. 12 - Consigli di Corso	4
Art. 13 - Consulta degli Studenti	4
Art. 14 - Nucleo di Valutazione	4
TITOLO III – NORME TRANSITORIE E FINALI	4
Art. 15 - Regolamento didattico dell'Istituto.....	4
Art. 16 - Gli indirizzi di studio.....	4
Art. 17 - Biblioteca.....	4
Art. 18 - Incompatibilità e decadenza.....	4
Art. 19 - Norme per il reclutamento	4
Art. 20 - Reclutamento dei docenti.....	4

TITOLO I

Art. 1 - Principi generali

1. Istituto Marangoni è un ente formativo accreditato nell'ambito dell'Educazione Terziaria Superiore, legalmente autorizzato al rilascio dei relativi titoli accademici in accordo con quanto stabilito dai requisiti dell'organo per l'educazione Superiore "AFAM" (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), facente capo al MIUR, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Promuove lo studio, la trasmissione ed il progresso dell'espressione creativa contemporanea, con particolare riferimento al design, alla moda e all'arte, nonché la realizzazione di progetti formativi che perseguono lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale e storico dell'arte, della moda, e del design ed aree ad esse affini e complementari (quali a titolo esemplificativo le fragranze) attraverso la creazione di un sistema di scambi culturali e artistici con soggetti pubblici e privati, su scala nazionale ed internazionale, con l'obiettivo di rispondere efficacemente ai fabbisogni del mondo professionale.
2. Istituto Marangoni svolge la propria attività e organizza le proprie strutture nel rispetto delle norme generali fissate dalla normativa vigente e garantisce, altresì, la libertà dello studente di esercitare la propria autonomia nella pluralità delle scelte artistiche e formative in conformità con le norme e i regolamenti che governano l'istituzione.
3. L'Istituto si impegna a promuovere le parità di trattamento a garantire proficue relazioni tra il personale e gli studenti al fine di creare un contesto d'apprendimento favorevole a sviluppare il loro potenziale. Istituto Marangoni promuove l'uguaglianza razziale e religiosa, che non discrimini gli orientamenti sessuali, le disabilità e le differenze anagrafiche, per assicurare che tutti gli aspetti delle attività dell'Istituto siano liberi da ogni trattamento parziale e da molestie.

Art. 2 - Ordinamento della didattica.

1. Istituto Marangoni provvede a tutti i livelli d'istruzione e formazione nei settori di propria competenza in ossequio ai principi generali che regolano l'Alta Formazione Artistica e Musicale.
2. Istituto Marangoni rilascia i diplomi Accademici e gli altri titoli di studio previsti dalla legge vigente.
3. In qualità di ente riconosciuto, i corsi AFAM di Istituto Marangoni rilasciano agli studenti crediti accademici ECTS validi per un proseguimento degli studi presso Accademie e/o Università italiane e straniere.

Art. 3 - Natura giuridica

1. Istituto Marangoni è dotato di autonomia didattica, scientifica, amministrativa nonché finanziaria e contabile, nell'ambito delle leggi che la disciplinano e del presente Statuto.
2. Le entrate sono derivanti dalle iscrizioni ai corsi tenuti dall'Istituto. Per gli investimenti l'Istituto può ricorrere, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, a qualsiasi strumento di finanziamento.
3. Tutte le scuole presenti in Italia operano in ottemperanza degli standard qualitativi ISO 9001:2015.

TITOLO II - ELENCO E FUNZIONE DEGLI ORGANI

Art. 4 - Organi dell'Istituto

Sono organi dell'Istituto:

- il Presidente (Amministratore Delegato)
- il Consiglio di Amministrazione
- il Revisore Unico
- il Direttore di sede
- Il Direttore didattico
- il Consiglio Accademico
- il Consiglio di Dipartimento
- il Nucleo di Valutazione
- il Collegio dei Professori
- il Consiglio di Corso
- la Consulta degli Studenti.

Art. 5 - Il Presidente

Amministratore Delegato. Vedasi artt. 19, 22, 23, 25 dello statuto societario.

Art. 6 - Il Consiglio di Amministrazione

Vedasi artt. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 dello statuto societario.

Vedasi art. 1 "Poteri associati alla carica di Consiglio di Amministrazione" e art. 4 "Organiamministrativi in carica" della visura

societaria.

Art. 7 - Il Revisore Unico

Vedasi art. 5 "Società di Revisione" della visura societaria.

Art. 8 - Il Direttore

1. Il Direttore viene nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore è il garante del prestigio nazionale e internazionale dell'Istituto e dell'autonomia della sua ricerca artistica.
3. Il Direttore ha la rappresentanza in ordine alle collaborazioni ed alle attività per conto terzi attinenti alla didattica, alla ricerca, alla sperimentazione ed alla produzione artistica.
4. Il Direttore in particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Accademico del quale stabilisce l'ordine del giorno;
 - b) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto riguardanti le materie di sua competenza; può, in accordo col Presidente, stipulare convenzioni, ai sensi di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione e nei limiti delle disponibilità di bilancio vincolate allo specifico fine.
 - c) esercita l'azione disciplinare nei confronti degli studenti;
 - d) definisce, sentito il parere del Consiglio Accademico, l'organizzazione della didattica e vigila sulla sua osservanza;
 - e) nomina il Direttore Didattico.
 - f) nomina, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione sulla copertura finanziaria, consulenti esterni per la ricerca e la didattica qualora non vi si possa far fronte tramite le strutture dell'Istituto;
 - g) provvede, in casi di particolare e comprovata urgenza e necessità in via provvisoria a adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Accademico da sottoporre alla ratifica del successivo Consiglio Accademico.

Art. 9 - Il Direttore Didattico

1. Viene nominato dal Direttore.
2. Viene selezionato fra persone che abbiano competenza specifica nel campo del design, della moda e dell'arte ed aree ad esse affini e complementari, con esperienza di progettazione e gestione di percorsi di alta formazione nel settore ovvero esperienza di direzione in strutture operanti nel settore.
3. È responsabile dell'andamento didattico, artistico, scientifico dell'Istituto.
4. Partecipa di diritto al Consiglio Accademico.

Art. 10 - Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico è composto dai seguenti membri (minimo 9 componenti):
 - a) il Direttore Amministrativo e il Direttore Didattico di ogni Scuola;
 - b) 5 docenti in possesso di requisiti di comprovata professionalità stabiliti dallo statuto, eletti dal corpo docente;
 - c) due studenti designati dalla Consulta degli studenti.
2. Il Consiglio Accademico svolge le seguenti funzioni:
 - a) coadiuva la direzione nel determinare il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
 - b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
 - c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
 - d) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti;
3. In caso di parità di voti, il voto dei Direttori ha valore doppio.

Art. 11 - Collegio dei docenti

Il collegio dei docenti è composto dal Direttore Didattico, che lo presiede, e da tutti i docenti in servizio presso l'istituzione. Esso svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico, fornendo pareri in ordine alle linee di indirizzo rispetto all'attività didattica, scientifica, di ricerca e produzione artistica dei Dipartimenti. Esso viene convocato, di norma, almeno una volta ogni anno accademico.

Art. 12 - Consigli di Corso

I Consigli dei corsi di studio sono costituiti da tutti i docenti che tengono insegnamenti in un determinato corso, nonché dai Direttori Didattici.

Il Consiglio di corso è convocato e presieduto dal Direttore di Corso, il quale coordina le attività del corso nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento di Istituto.

I Consigli hanno il compito di:

- coordinare le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento degli obiettivi formativi previsti dagli ordinamenti didattici nel rispetto degli standard qualitativi accademici di Istituto Marangoni;
- valutare e proporre eventuali modifiche o integrazioni ai piani di studio, per approvazione del Consiglio Accademico;
- disciplinare la costituzione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e dell'esame di tesi, come stabilito dal regolamento di Istituto;
- formulare proposte e pareri in ordine al regolamento didattico di Istituto, attinenti al corso di studio di propria competenza;

Art. 13 - Consulta degli Studenti

- La Consulta degli Studenti è composta da almeno tre studenti eletti, i quali partecipano di diritto al Consiglio Accademico. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
- Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della consulta.

Art. 14 - Nucleo di Valutazione

- È costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
- È compito del Nucleo di Valutazione verificare l'aderenza dei risultati rispetto agli obiettivi prefissati. In particolare:
 - valutare i risultati complessivi dell'attività scientifica e di ricerca nonché del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - acquisire periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, tramite i predisposti questionari online;
 - redigere una relazione trimestrale.
- L'Istituzione assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

TITOLO III – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 15 - Regolamento didattico dell'Istituto

Gli ordinamenti didattici, il piano formativo delle attività didattiche e le connesse attività di ricerca e produzione artistica sono normati dal Regolamento didattico.

Art. 16 - Gli indirizzi di studio

- L'organizzazione dell'Istituto di Istituto Marangoni è articolata in indirizzi di studio.
- Le attività didattiche, scientifiche, di ricerca e produzione artistica degli indirizzi di studio sono coordinate e monitorate dai Direttori di Corso e supervisionate dal Direttore Didattico.

Art. 17 - Biblioteca

- La Biblioteca costituisce uno strumento didattico indispensabile alla formazione culturale degli studenti dell'Istituto; essa si pone altresì al servizio dei docenti e degli studiosi. La Biblioteca raccoglie e conserva materiale librario, audiovisivo e multimediale in possesso dell'Istituto, accresciuto e aggiornato per assecondare le esigenze didattiche secondo i criteri d'indirizzo stabiliti dal Direttore e dai Dipartimenti.
- L'organizzazione, la gestione e le modalità di funzionamento della Biblioteca sono stabilite dalla Direzione, sentiti il Consiglio Accademico e la Consulta degli Studenti. Ha una catalogazione

tecnologica e consultazione idonee a soddisfare nuove esigenze di documentazione e di fruizione artistica e scientifica.

Art. 18 - Incompatibilità e decadenza

Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze degli organi di cui è membro, per elezione o nomina, senza giustificato motivo, decade dal mandato di cui è investito. Qualsiasi carica determinata nel presente statuto può essere revocata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Norme per il reclutamento

- Gli incarichi di insegnamento sono attribuiti annualmente, salvo deroghe stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, mediante contratto di diritto privato e previa valutazione dei titoli degli aventi diritto.
- La selezione avviene tramite apposito avviso di selezione, di cui viene data evidenza sul sito tramite bando.

Art. 20 - Reclutamento dei docenti

- Il Direttore di Corso, in accordo con il Direttore Didattico, per procedere alla valutazione dei candidati opera secondo il Regolamento in vigore che prevede bando sul sito. Per valutare il curriculum complessivo e le attività artistico-culturali e/o le pubblicazioni scientifiche del docente si terrà in considerazione, in relazione alla specificità delle singole aree, i seguenti criteri:
 - i titoli di studio al fine dell'insegnamento;
 - laurea o diploma accademico o percorso di formazione post-diploma triennale con documentata esperienza professionale quinquennale;
 - originalità e innovatività della produzione artistico-culturale e/o scientifica e rigore metodologico;
 - apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
 - congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore disciplinare artistico-culturale e/o scientifico per il quale è richiesta la docenza ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendono;
 - rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - continuità temporale della produzione artistico-culturale o scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare;
 - attitudini alla trasmissione del proprio sapere e del proprio saper fare.
- Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni:
 - l'attività didattica svolta anche all'estero;
 - i servizi prestati nelle accademie, negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;
 - l'attività di docenza, di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
 - l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di lavoro e di ricerca;
 - il coordinamento di iniziative in campo didattico artistico-culturale e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale

F.to Direttore Istituto Marangoni
Paolo Meroni

